

Data: 01/08/2016

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

Il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" all'articolo 1 riconosce, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014.

Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l'anno 2014.

## REQUISITI SOGGETTIVI

La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono:

- Redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - remunerazioni dei sacerdoti;
  - prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate;
  - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

## LIMITI DI REDDITO

Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto al credito, deve essere titolare, per l'anno d'imposta 2014, di un reddito complessivo assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non superiore a 26.000 euro.

Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

## CONCESSIONE DEL CREDITO

Per aver diritto al credito, i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R.

## A CHI NON SPETTA

Per espressa previsione del decreto, sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al punto "REQUISITI SOGGETTIVI".

Inoltre, sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d'impresa.

Sono, infine, esclusi i cosiddetti "incapienti" ossia coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

## ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

La circolare n.8/E dell'Agenzia delle Entrate del 28.4.2014, al punto 3, precisa che "i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014".

La successiva circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 chiarisce, al paragrafo 2, le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito, anche in relazione a particolari situazioni temporali del rapporto di lavoro.

Tale circolare, inoltre, precisa che, una volta determinato il credito spettante, "non è consentito... dividere l'importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33)".

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Le prestazioni di sostegno al reddito, come è noto, sono legate al verificarsi di eventi temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all'Istituto. In tale ipotesi, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l'eventuale credito spettante.

Per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all'assicurato, sarà l'Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l'eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.

Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l'Istituto effettua il pagamento diretto all'assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l'eventuale riconoscimento del credito in argomento.

Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro sia quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, si precisa che per le indennità erogate dall'Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.

In ossequio alla normativa vigente, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati, che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione all'INPS, sostituto di imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

## MODALITÀ DI CALCOLO DEL CREDITO

Le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale.

Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:

a) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del "reddito previsionale".

Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all'assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.

Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito:

- indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all'art. 2 della legge n. 92/2012;
- indennità di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991;
- trattamenti di disoccupazione speciali per l'edilizia di cui all'art. 11 della legge 223/1991, di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
- sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
- crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
- congedo obbligatorio del padre ai sensi dell'art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

b) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo, per il quale l'imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall'art. 13 del T.U.I.R.

Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali, per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione né l'effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti, per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all'Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare per il singolo lavoratore i periodi di sospensione dell'attività lavorativa e, quindi, il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi, il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.

Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle a pagamento diretto.

Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l'indennità di malattia, l'indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege n. 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO ESCLUSE

Restano escluse dall'ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate.

a) Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all'art. 17 del T.U.I.R.:

- TFR Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982;
- TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- Una Tantum co.co.pro di cui all'art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;

- Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo precedente, se rientrano nel regime fiscale di cui all'art. 17 del T.U.I.R.

#### a.1) Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione

Vi sono alcune ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, è previsto il pagamento anticipato dell'indennità al fine di incentivare l'avvio di un'attività di lavoro autonomo dell'assicurato.

Rientrano in tali ipotesi:

- a.1.1) l'anticipazione dell' indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
- a.1.2) l'anticipazione dell'indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
- a.1.3) l'anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l'autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
- a.1.4) l'anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l'autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

Anche tale tipologia di indennità non rientra nel campo di applicazione della normativa del credito di cui all'art. 1 del decreto legge n. 66/2014, in quanto è previsto il regime fiscale della tassazione separata.

Per quanto concerne in particolare l'anticipazione di cui al punto a.1.1) sopra elencato, si segnala che l'art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 prevede – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – che il lavoratore, avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, possa richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata previste nelle lettere sopra elencate a.1.1) – a.1.4), non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e, quindi, perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

b) Sono ancora da escludere dall'ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:

- Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

Nelle suddette ipotesi, tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali.

c) Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014.

Tali sono :

- i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell' art.12 del T.U.I.R.;
- l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
- l'assegno di maternità dello Stato concesso dall'INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).

## COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO

L'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà in via automatica il credito, determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall'assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.

Gli assicurati, che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Se l'assicurato è titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali ( redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita), non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, è tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all'INPS, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Laddove, invece, l'importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l'assicurato è tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.